

ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO PER LA MEDICINA IN RETE

I sotto elencati medici di medicina generale del distretto di convenzionati con la ASL , ai sensi dell'art. 40 della Convenzione Nazionale (D.P.R. n° 270 del 28 luglio 2000 pubblicato in G.U. il 2 ottobre 2000)

CONCORDANO

di costituire tra loro un'associazione libera, volontaria e paritaria definita

I medici costituenti l'associazione sono :

Dott n° cod. reg.

Studio sito in via/piazzan° comune

Orario: lunedì martedì mercoledì
giovedì..... venerdì

Dott n° cod. reg.

Studio sito in via/piazzan° comune

Orario: lunedì martedì mercoledì
giovedì..... venerdì

Dott n° cod. reg.

Studio sito in via/piazzan° comune

Orario: lunedì martedì mercoledì
giovedì..... venerdì

Dott n° cod. reg.

Studio sito in via/piazzan° comune

Orario: lunedì martedì mercoledì
giovedì..... venerdì

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA

MEDICINA IN RETE

1. La sede rappresentativa dell'associazione è presso lo studio del dott. (art. 40 comma 4d) eletto all'unanimità delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale (art. 40 comma 4q) anche per coordinare le modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali a cui l'associazione aderirà. (art. 40 comma 4h)
2. I medici della forma associativa concordano di usare per la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico il software o compatibile con possibilità di collegamento reciproco degli studi tramite (art.40 comma 8b,c)
3. L'assistenza ambulatoriale erogata nell'ambito complessivo degli studi associati è assicurata per almeno 6 ore giornaliere (suddivise tra mattina e pomeriggio con almeno uno studio aperto fino alle ore 19) e per 5 giorni alla settimana come dall'allegato al presente atto costitutivo; nella giornata di Sabato e nei giorni prefestivi è garantita la ricezione delle richieste di visita entro le ore 10 a turno da uno dei componenti. (art.40 comma 4j)
4. Ciascun medico è disponibile a svolgere la propria attività ambulatoriale e/o domiciliare nei confronti degli assistiti degli altri componenti l'associazione in caso di urgenza non differibile normalmente su indicazione del collega titolare della scelta. (art. 40 comma 4g)
5. I medici della forma associativa coordinano la propria attività di Assistenza Domiciliare in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione. (art.40 comma 4k)
6. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta. (art. 40 comma 4m)
7. I medici della forma associativa coordinano al loro interno il criterio della rotazione per ogni tipo di sostituzione. (art. 40 comma 4n)
8. I medici della forma associativa concordano riunioni trimestrali/quadrimestrali per la verifica degli obiettivi. (art. 40 comma 4p)
9. La presente associazione può essere sciolta in ogni momento, con il parere unanime dei partecipanti all'associazione, previo preavviso di 1/2/3 mesi alla ASL di competenza. Tale termine vale anche per il singolo medico che decida di recedere dall'associazione.
10. Qualunque variazione numerica dei componenti dell'associazione comporterà la necessità dell'integrazione al presente atto costitutivo.

11. Il presente atto è depositato presso l'ASL e presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di

12. Modifiche ed integrazioni del presente Regolamento potranno essere adottate esclusivamente all'unanimità', con semplice scrittura privata ed avranno valore dopo essere state notificate all'Ordine dei Medici ed alla ASL competenti.

13. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda all'Accordo Nazionale per la Medicina Generale.

14. L'associazionismo sottoposto a questo regolamento lascia le caratteristiche professionali individuali sia dal punto di vista fiscale che amministrativo

....., li.....

Dott.....Dott..... Dott.....

Dott..... Dott..... Dott.....